

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI**

**E FORESTALI**

**CONVENZIONE**

**TRA**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 – CAP 00187, rappresentato nel presente atto dal Dott. Francesco Saverio Abate, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nato il 23 giugno 1957 a Roma (RM), domiciliato per la carica presso la sede del Ministero in Roma;

**E**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA (C.F. 97231970589), di seguito denominato “CREA”, con sede legale in Roma, Via Po n. 14, rappresentato dal Direttore Generale facente funzioni, Dott.ssa Ida Marandola, nata il 4 gennaio 1967 a Terracina (LT), domiciliata per la carica presso la sede del CREA in Roma;

**PREMESSO CHE**

✓ l’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 123 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha, tra l’altro, istituito il “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità”;

✓ l’art. 3 della Legge 7 marzo 2003 n. 38, nel modificare l’art. 59

suindicato, ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica" alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di contributi nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari;

✓ il 1° comma lett. a) dell'art. 3 della Legge 7 marzo 2003 n. 38, ha previsto che il Fondo fosse finalizzato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

✓ il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013 n. 5424, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili (All. 1);

✓ il Decreto Direttoriale 14 novembre 2014 n. 84318, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 1° dicembre 2014 al n. 1619, ha definito "Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241" (All. 2).

✓ il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è Ente con personalità giuridica pubblica sottoposto alla vigilanza del Ministero, istituito con D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1, comma 381, della Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

✓ il CREA, soggetto istituzionalmente preposto alla ricerca ed alla

sperimentazione in agricoltura:

➤ presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle Regioni e Province Autonome;

➤ favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

✓ il Ministero, per la realizzazione di attività di ricerca nel settore biologico, intende avvalersi della collaborazione del CREA in quanto Ente posto sotto la propria diretta vigilanza che già svolge istituzionalmente attività di ricerca scientifica e tecnologica nel predetto settore;

✓ il Ministero ha emanato il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel marzo 2016, che all'Azione 10 individua le strategie per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica;

✓ il Ministero, con Decreto del 4 ottobre 2016 n. 73215 ha istituito il Comitato Permanente di Coordinamento per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, con funzioni di indirizzo strategico per progetti di ricerca nel settore biologico;

✓ il Ministero, con nota del 21 novembre 2016 prot. n. 86243 (All. 3), considerate le risultanze della riunione dell'11 ottobre 2016 del Comitato Permanente di Coordinamento per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, ha chiesto al CREA la predisposizione di uno specifico programma, individuando le relative tematiche da sviluppare;

✓ il CREA, con nota del 15 dicembre 2016 prot. n. 5972, ha trasmesso n. 4 proposte progettuali ed il piano finanziario generale (All. 4);

✓ le seguenti strutture di ricerca del CREA possiedono una riconosciuta esperienza nelle tematiche connesse al comparto biologico e di seguito descritte:

➤ ***Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee (CREA-ACM) di Acireale (CT)*** per gli studi riguardanti la gestione dei sistemi colturali ceralicoli delle aree mediterranee, con particolare attenzione agli avvicendamenti colturali sostenibili del grano duro, alla valutazione tecnica ed economica per l'intera catena del valore del sistema cerealicolo meridionale, alla valorizzazione della qualità e della specificità varietale della granicoltura in tali aree e allo sviluppo e la valutazione di schemi di miglioramento basati su approcci evolutivi e partecipativi.

➤ ***Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico (CREA-PCM)*** per le specifiche competenze ed esperienza in materia di alimentazione dei monogastrici e rapporti con la qualità delle carni, la gestione sostenibile degli allevamenti biologici, lo studio di sistemi di allevamento e produzione foraggere integrate, l'utilizzazione ottimale del pascolo, il benessere degli animali il loro stato sanitario ed la riduzione dell'impatto ambientale.

➤ ***Centro di ricerca per la frutticoltura (CREA-FRU)*** per le specifiche competenze ed esperienze in materia di produzioni arboree, con attività prevalenti nei settori del miglioramento genetico, propagazione, tecnica colturale, difesa, resistenza agli stress biotici e

abiotici, gestione post-raccolta, con particolare riferimento alla sostenibilità e alle produzioni biologiche maturate.

➤ **CREA (Direzione Tecnica)** per le specifiche competenze e l'esperienza in materia di supporto alle attività istituzionali del Ministero in agricoltura Biologica, prendendo parte attiva di consulente in Commissioni tecniche istituite con appositi Decreti ministeriali al fine di governare il sistema delle produzioni biologiche nazionali ed assicurare specifica competenza scientifica per l'attuazione dell'Azione 10 del richiamato "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico";

✓ è intenzione del CREA avvalersi, per le attività di cui alla presente Convenzione, delle strutture di ricerca suindicate, con riserva di eventuale utilizzo delle competenze presenti presso altre strutture di ricerca del CREA, delle Università e degli EPR, al fine di poter pienamente rispondere alle necessità espresse da questo Ministero;

✓ il Ministero ha ritenuto idonee le proposte progettuali presentate in quanto rispondenti alle esigenze di ricerca e sperimentazione previste dal "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" e rispondenti altresì agli indirizzi generali espressi nel corso della riunione del Comitato Permanente di Coordinamento per la ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica svolta, in prima convocazione, l'11 ottobre 2016 e segnalati con la citata nota del 21 novembre 2016 prot. n. 86243;

#### **CONSIDERATO CHE**

✓ gli accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sono lo

strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

✓ in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, gli accordi sopracitati, a far data dal 30 giugno 2014, sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità degli stessi;

✓ la collaborazione tra il Ministero ed il CREA sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti dal citato "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

✓ la collaborazione sarà svolta nell'interesse pubblico della promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica al duplice scopo di sostenere lo sviluppo tecnico di un settore dell'agricoltura italiana in forte espansione e di consolidare, nel contempo, tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente e del benessere animale che possano essere trasferite anche a sistemi agricoli convenzionali ed integrati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

Le premesse, i documenti in essa citati, anche se non materialmente allegati e gli allegati, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Articolo 2**

La presente Convenzione ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per la realizzazione di attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico nel settore dell'agricoltura biologica finalizzate all'esecuzione di quanto previsto dal "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" ed in particolare alla relativa Azione 10.

La realizzazione di tali azioni è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

➤ relativamente alla proposta progettuale denominata "**Rafforzamento delle filiere delle produzioni del grano duro**": studio e validazione di sistemi colturali sostenibili per la cerealicoltura nel meridione d'Italia; innovazioni varietali, breeding ed individuazione di varietà e popolazioni idonee ai sistemi colturali bio (compresi cultivar locali e/o grani antichi); analisi economica e tecnica degli avvicendamenti colturali ed impiego di varietà ad elevata caratterizzazione qualitativa per l'aumento della competitività della filiera del grano duro; previsione di una rete di aziende pilota per il trasferimento dell'innovazione;

➤ relativamente alla proposta progettuale denominata "**Rafforzamento delle filiere delle produzioni avicole**": individuazione delle modalità di aumento del grado di approvvigionamento di materie prime proteiche biologiche al fine di aumentare la disponibilità di mangimi; miglioramento genetico delle principali proteaginose coltivabili in Italia; studio di modelli di filiera avicoli finalizzati a sistemi agricoli multifunzionali; individuazione di genotipi adatti all'allevamento biologico con particolare riferimento ai ceppi genetici "a lento accrescimento", per i quali dovranno essere fissati i criteri di definizione

e dovrà essere compilato un elenco formale che individui razze e linee genetiche; studio di strategie per l'individuazione di soluzioni alternative alla macerazione dei pulcini;

➤ relativamente alla proposta progettuale denominata **“Rafforzamento delle filiere delle produzioni frutticole con particolare riferimento alle drupacee”**: sviluppo ed implementazione di sistemi colturali ad elevato grado di diversificazione ed a ridotto input; analisi e verifica sperimentale d'innovazioni meccaniche capaci di ridurre gli input energetici in tutte le fasi di coltivazione e l'impatto sui suoli; innovazioni varietali, breeding e individuazione di varietà/popolazioni idonee ai sistemi colturali bio caratterizzate da basso fabbisogno in freddo; studi sulle caratteristiche organolettiche e nutraceutiche dei frutti per la valutazione del livello qualitativo delle produzioni ottenute in sistemi biologici; previsione di una rete di aziende pilota per il trasferimento dell'innovazione;

➤ relativamente alla proposta progettuale denominata **“RETIBIO 2”**: assicurare attività di supporto nel settore dell'agricoltura biologica per l'attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, attraverso personale specializzato con riconosciuta esperienza di natura tecnica e legislativa nel settore delle produzioni biologiche, il supporto scientifico e tecnico al Ministero per realizzare le azioni previste dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, per la valutazione tecnica e di impatto delle normative europee e lo sviluppo di normative e linee guida nazionali in tema di agricoltura biologica, per il sostegno all'aggiornamento di banche dati di prodotti



tecnici per l'agricoltura biologica; garantire la prosecuzione delle azioni di sostegno ai dispositivi sperimentali di lungo termine già operativi in numerosi centri di ricerca nazionali e l'avvio di nuovi dispositivi in settori chiave dell'agricoltura biologica; assicurare il rafforzamento delle reti di relazioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale e lo scambio di conoscenze tra i soggetti e gli organismi di ricerca che operano nel settore biologico in Italia e all'estero.

### **Articolo 3**

In relazione alle finalità che si pone la Convenzione, il complesso delle attività sarà realizzato dal CREA secondo le specifiche tecniche riportate nei progetti individuati all'All. 4 e comunque in stretta collaborazione con il Ministero, quale autorità di gestione e beneficiario finale.

### **Articolo 4**

Il Ministero si impegna a rimborsare le spese effettivamente sostenute e rendicontate dal CREA per lo svolgimento delle attività, secondo le modalità indicate nel Decreto Direttoriale 14 novembre 2014 n. 84318 ed a fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3.

Il CREA, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente Convenzione, mette altresì a disposizione le proprie competenze specifiche di settore per lo svolgimento delle attività previste dal progetto operativo.

Il CREA si impegna a sostenere le spese previste dal progetto operativo e dal relativo prospetto economico.

### **Articolo 5**

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi salvo proroghe concordate

per iscritto dalle parti. I singoli progetti, di cui all'articolo 3, potranno avere una durata inferiore.

La presente Convenzione è impegnativa per il CREA sin dalla sottoscrizione, mentre sarà vincolante ed operante per il Ministero dopo il provvedimento di approvazione e registrazione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

Il CREA, prima di iniziare l'attività, deve rilasciare al Ministero apposita dichiarazione dalla quale risulti di essere in regola con l'osservanza della normativa previdenziale, assistenziale e antinfortunistica per il personale impegnato, nonché delle norme concernenti le categorie protette.

#### **Articolo 6**

Fatta salva la concessione di proroghe per giustificati motivi, qualora il CREA adempia in ritardo o in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, ovvero non adempia affatto alle prestazioni previste, previa diffida ad adempiere, il Ministero può recedere dal vincolo contrattuale restando tenuto a compensare esclusivamente le attività effettivamente svolte dal CREA.

#### **Articolo 7**

Nel caso in cui l'attività di collaborazione non venga svolta nei termini previsti dalla presente Convenzione è fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni documentati, eventualmente subiti dal Ministero e/o da altri soggetti.

#### **Articolo 8**

Il Ministero si impegna a corrispondere al CREA l'importo totale di Euro 1.945.821,68 (Euro unmilionenovecentoquarantacinquemilaottocentoventuno/68),

erogato come segue:

- acconto fino al 60% dell'importo totale di euro 1.945.821,68, previa presentazione di apposita istanza da parte del CREA;

- acconto fino al 30% dell'importo totale di euro 1.945.821,68 a stato di avanzamento lavori, con presentazione di relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta;

- il rimanente a saldo, previo positivo esito della verifica tecnico-contabile da parte del Ministero.

L'erogazione dei pagamenti è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio con versamento sul conto contabilità speciale n. 79347 intestato al "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" presso la Tesoreria provinciale di Roma.

L'importo dovrà essere utilizzato per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Eventuali variazioni compensative, da comunicare preventivamente al Ministero, potranno essere operate dal CREA in misura non superiore al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario generale, di cui all'All. 4.

Eventuali variazioni superiori al 20% dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero.

Non sono consentite variazioni compensative per la voce "spese generali".

La rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di scadenza della presente Convenzione.

Il controllo sulla congruità, ammissibilità e pertinenza delle spese e delle attività, oggetto della presente Convenzione, sarà effettuato da un'apposita Commissione a tal fine nominata che verificherà, anche tramite i relativi indicatori, il raggiungimento dei risultati previsti dalla Convenzione.

#### **Articolo 9**

Il CREA, nel caso di affidamento di attività a soggetti non sottoposti alla vigilanza del Ministero, si impegna a porre in essere opportune procedure di selezione per l'individuazione dei beneficiari. I contratti stipulati devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 10**

Il CREA è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, venga arrecato a persone e/o cose, ad altri Enti pubblici o privati, nonché di danni conseguenti a fatti non a conoscenza del Ministero, restando il Ministero stesso esonerato ed indenne da qualsiasi azione per danni, molestie ed altro. Qualora il CREA non provveda, entro 30 giorni dall'intimazione ad ottemperare a quanto richiesto, il Ministero procederà alla risoluzione del contratto salvo il diritto dell'affidatario a percepire il corrispettivo per l'attività fino a quella data effettuata e non pagata, con riserva espressa dell'esercizio del diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Ministero.

### **Articolo 11**

Il Ministero, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale e contingente, ha facoltà di non affidare la realizzazione dell'attività o di sospendere l'efficacia della Convenzione stipulata, riconoscendo al CREA le somme dovute per le attività realizzate con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

### **Articolo 12**

I risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà del Ministero e del CREA che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

### **Articolo 13**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

I responsabili del trattamento dei dati personali sono, per il Ministero, il Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Dott. Francesco Saverio Abate, per il CREA il Direttore Generale facente funzioni, Dott.ssa Ida Marandola.

#### **Articolo 14**

Per quanto non previsto e regolamentato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente Convenzione tra le parti contraenti, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle vigenti norme sulla Contabilità di Stato e degli Enti pubblici, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e dalle pertinenti norme europee e nazionali.

Per le eventuali controversie di qualsiasi natura ed oggetto che dovessero insorgere tra il Ministero e il CREA in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo di bonario componimento. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie le parti ricorreranno all'Autorità competente.

#### **Articolo 15**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", il CREA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 16**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica

Il Direttore Generale

Francesco Saverio Abate

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  
- CREA

Il Direttore Generale facente funzioni

Ida Marandola

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

**Elenco allegati**

- All. 1** Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013 n. 5424, di individuazione delle modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”, della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.
- All. 2** Decreto Direttoriale 14 novembre 2014 n. n. 84318 recante “Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241”.
- All. 3** Nota del Ministero 21 novembre 2016 prot. n. 86243.
- All. 4** Nota CREA del 15 dicembre 2016 prot. n. 5972 di trasmissione di n. 4 proposte progettuali e del Piano finanziario generale, acquisita agli atti il 16 dicembre 2016 prot. n. 94046.